SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE MARCHE E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

per la realizzazione nell'anno scolastico 2004/2005 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53

VISTO l'Accordo Quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale la cui durata è vincolata ai tempi di emissione di decreti previsti dalla Legge;

CONSIDERATO che il predetto Accordo Quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sul territorio regionale sono attivati i percorsi di istruzione e di formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adequamento degli strumenti operativi;

VISTO che in data 3 settembre 2003 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Marche, il MIUR e il MLPS, nel quale all'art. 1 "le parti si impegnano a realizzare un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, rivolta ai giovani in possesso del diploma di scuola media, attraverso l'attivazione di percorsi formativi di durata triennale che consentano loro, sia di potenziare le capacità di scelta, sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali, riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all'interno degli stessi, nell'ottica di una mirata ed efficace azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi e della dispersione scolastica e formativa"

CONSIDERATO che il predetto Accordo Quadro, al punto 7, prevede che per la realizzazione dei percorsi sperimentali debbano essere sottoscritti formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, per l'individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto 6;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 2, primo comma, del Protocollo d'intesa citato in premessa "Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono, oltre alla promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente al diploma di qualifica ed alla licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o crediti per il suo conseguimento";

RAVVISATA l'esigenza di procedere alla stipula dell'accordo di cui sopra, fra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si conviene quanto segue.

Articolo 1 (Finalità)

- 1. Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'Accordo Quadro e del Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche, il MIUR e il MLPS sottoscritto il 3 settembre 2003, le parti si impegnano, come cita l'art. 6 del suddetto Protocollo, a definire le modalità operative della sperimentazione di istruzione e formazione professionale avendo anche riguardo alle procedure per l'attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie Locali e al confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa.
- 2. Nell'anno scolastico 2004/2005 verrà realizzata in tutto il territorio regionale un'offerta formativa integrata sperimentale di istruzione scolastica e formazione professionale, rivolta ai giovani che abbiano concluso il primo ciclo di studi e non intendano proseguire il proprio itinerario formativo nel sistema dell'istruzione o in quello della formazione professionale o che, pur avendo intrapreso il proprio itinerario formativo nel sistema dell'istruzione o di quello della formazione professionale manifestino la volontà di interromperlo.
- 3. Tali percorsi, finalizzati a garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, anche nell'ottica di un'efficace azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, consentono sia di potenziare le capacità di scelta dei giovani, sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali,

riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all'interno degli stessi.

Articolo 2

(Modalità di attuazione)

- 1. La Regione Marche individua i settori d'intervento sulla base del riferimento ai settori produttivi considerati prioritari nella programmazione regionale e dei fabbisogni professionali rilevati sul territorio.
- 2. La Regione Marche individua nei Centri per l'Impiego e per la Formazione delle Province i soggetti che dovranno presentare, congiuntamente alle Istituzioni Scolastiche, le proposte sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale.
- 3. L'Ufficio Scolastico Regionale individua, per ogni ambito territoriale facente capo al Centro per l'Impiego e per la Formazione, le Istituzioni Scolastiche che partecipano alla sperimentazione.
- 4. Le Istituzioni Scolastiche e i Centri per l'Impiego e per la Formazione delle Province, come sopra individuati, presentano il progetto formativo sperimentale contestualmente alla Provincia di appartenenza, all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Regione Marche. I progetti formativi sperimentali saranno autorizzati dalla Regione Marche, previo motivato parere favorevole congiunto della Provincia competente e dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche.

Articolo 3 (Tipologia dell'offerta formativa sperimentale)

1. L'offerta formativa sperimentale, la cui titolarità è delle Istituzioni scolastiche, che la attuano in raccordo con i Centri per l'Impiego e per la Formazione delle Province, si articola in percorsi formativi e si realizza nell'ambito delle quote di progetto di rispettiva competenza. I percorsi dovranno consentire sia di potenziare le capacità di scelta, sia di acquisire le competenze di base e le competenze tecnico professionali, riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e dei passaggi verticali all'interno degli stessi.

Tale offerta introduce innovazione didattica, metodologica ed organizzativa attraverso l'attivazione di percorsi formativi integrati fra l'Istituzione scolastica e la formazione professionale; si fonda sulla progettazione in comune di percorsi integrati, motivata dall'unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutte le persone, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e favorendo l'acquisizione di competenze generali e specifiche, consentendo sin dal termine del primo anno la possibilità di proseguire nel percorso sperimentale, o nel sistema dell'Istruzione o nel sistema della formazione professionale, garantendo in ogni caso il riconoscimento dei crediti maturati.

- 2. Alla luce degli esiti conseguiti, le parti si riservano di riconsiderare al termine del primo anno gli aspetti organizzativi dei percorsi sperimentali, al fine di apportare gli eventuali interventi migliorativi che apparissero opportuni anche alla stregua della normativa di attuazione della legge n. 53/2003 eventualmente emanata.
- 3. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono, oltre la promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica, rispettivamente il diploma di qualifica e la licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o, almeno, crediti per il suo conseguimento.
 - 4. I percorsi sperimentali si caratterizzano per i seguenti aspetti :
- <u>- Integrazione fra i sistemi</u>. L'azione formativa si caratterizza per la complementarietà organizzativa fra sistemi di pari dignità; il percorso è co-progettato e concordato tra i soggetti coinvolti (Istituzioni scolastiche, Centri per l'Impiego e per la Formazione delle Province), che nell'ambito delle rispettive competenze condividono anche metodologie e strumenti di valutazione.
- Circolazione delle esperienze. Sarà prodotta documentazione organica e sistematica dell'esperienza. Al fine di rilevare gli aspetti di forza e i punti critici sui quali operare per migliorare l'integrazione, la Regione Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e le Province delle Marche promuoveranno momenti di riflessione con i protagonisti delle

esperienze, anche attraverso la costituzione del Comitato regionale di cui all' art. 7 del presente Accordo.

- Metodologie didattiche per l'orientamento. Le metodologie didattiche di supporto alle scelte, alle motivazioni, alle competenze sociali nel primo anno sono caratterizzate da visite guidate, simulazione di impresa, osservazione in ambiente lavorativo, diffusione della cultura del lavoro, nella prospettiva di valorizzare le relazioni con le imprese di produzione e di servizi e con altri soggetti professionali ed istituzionali, al fine di arricchire il percorso formativo in termini di orientamento e di pre-professionalizzazione;
- <u>- Tutoraggio</u>. In tutto il percorso è assicurato un costante tutoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all'apprendimento, sia per l'azione orientativa/riorientativa, sia per la predisposizione del libretto formativo personale.

Articolo 4 (Organizzazione Didattica)

1. Le Istituzioni Scolastiche, d'intesa con i Centri per l'Impiego e per la Formazione delle Province, progettano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR n. 275/1999 ed al D.M. n. 234/2000. L'insegnamento sarà articolato in segmenti formativi espressi in termini di competenze certificabili al termine dei segmenti stessi.

La realizzazione dei percorsi integrati includerà una fase propedeutica di orientamento e accoglienza, per consentire ai giovani di effettuare scelte consapevoli sul piano dei percorsi scolastici, formativi, professionali. Nel percorso acquistano particolare rilievo, ma non esclusivo, le azioni di base e trasversali allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, presupposto fondamentale per intraprendere un percorso professionalizzante in grado di garantire l' adattamento ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Nell'ambito del percorso sperimentale si procederà al reciproco riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi la massima flessibilità in entrata e in uscita, tra i rispettivi sistemi formativi, anche al termine del primo anno, mediante modulistica condivisa.

- 2. La realizzazione dei percorsi integrati per l'anno scolastico 2004-2005 si svolgerà su tutto il territorio regionale e sarà attuata attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra l'Istituzione Scolastica e il Centro per l'impiego e per la Formazione.
- 3. Al fine di sviluppare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti, che portino nel contempo all'acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, le Istituzioni scolastiche, nell' ambito della propria autonomia, attiveranno percorsi personalizzati, progettati e realizzati d'intesa con i Centri per l'Impiego e per la Formazione. A tal fine le convenzioni di cui al comma 2 recepiscono il progetto didattico, che dovrà individuare gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nei percorsi sperimentali o nel sistema dell'Istruzione o nel sistema della Formazione Professionale.
- 4. Al fine di perseguire l'omogeneità delle procedure sul territorio regionale, nonché di facilitare il compito delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri per l'Impiego e per la Formazione, la Regione Marche d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e con le Province elabora apposite linee guida e lo schema di modello di convenzione, di cui al comma 2. Le linee guida e lo schema di modello di convenzione saranno approvati dalla Regione Marche con atto della Giunta regionale.

Articolo 5

(Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti)

- 1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Marche garantisce l'adeguamento dei percorsi di cui al presente Accordo, agli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, definiti nella Conferenza Stato Regioni del 15 gennaio 2004, in attuazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.
- 2. In attesa della definizione di un sistema generale a livello nazionale, la convenzione tra l'Istituzione Scolastica e il Centro per l'Impiego e per la Formazione relativa ai percorsi formativi integrati evidenzia la preventiva definizione tra le parti dei criteri per il riconoscimento dei crediti.

Articolo 6 (Risorse)

- 1. Il finanziamento regionale sarà assegnato alle Province per essere destinato ai Centri per l'Impiego e per la Formazione, sulla base dell'ordinamento vigente in materia di formazione professionale, mentre quello assegnato dal MIUR all'Ufficio Scolastico regionale delle Marche sarà destinato alle istituzioni scolastiche. I due canali concorrono a finanziare i progetti in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.
- 2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo concorrono, in quota parte, le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche per gli anni 2003 e 2004 a valere sul fondo di cui alla legge n. 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Marche per gli stessi anni a valere sul capitolo 7022 del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 9, comma 5 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, fatta salva la quota necessaria per garantire alle Province l'attuazione dei percorsi formativi ai sensi dell'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
- 3. I costi sostenuti per gli interventi previsti nei progetti, comprese le spese inerenti la fase propedeutica di accoglienza/orientamento e le attività di sostegno saranno ammissibili a decorrere dalla data di autorizzazione da parte della Regione Marche dei percorsi integrati, di cui al presente Accordo e saranno imputati sui fondi messi a disposizione dal MIUR per le spese sostenute dalle istituzioni scolastiche e sui fondi messi a disposizione dal MLPS, per le spese sostenute dai Centri per l'Impiego e per la Formazione.

Articolo 7

(Istituzione del Comitato Regionale per l'offerta formativa integrata)

- 1. Per accompagnare la sperimentazione dei percorsi triennali integrati è prevista l'istituzione da parte della Giunta regionale di un organo di governo denominato "Comitato Regionale per l'Offerta Formativa Integrata" con funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione, di cui fanno parte 4 membri designati dalla DRS, 4 dalle Province, 1 dall'ANCI, 1 dall'UNCEM e 2 dalla Regione. Potranno essere altresì istituiti Gruppi tecnici di lavoro coordinati dalla Regione per lo sviluppo di attività di sostegno e metodologiche specifiche.
- 2. Le linee guida di cui all'art. 4, comma 4 dovranno prevedere criteri e modalità per: il potenziamento e l'anagrafe dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri per l'Impiego e per la Formazione delle Province; la formazione congiunta degli operatori.

Articolo 8

(Monitoraggio e valutazione)

Gli interventi realizzati nel quadro del presente protocollo saranno oggetto di monitoraggio e valutazione a livello regionale.

Ancona, 19 ottobre 2004

PER LA REGIONE MARCHE l'assessore f.to prof. Ugo Ascoli PER L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE il direttore generale f.to dott. Michele De Gregorio